



CITTÀ DI AGROPOLI

(Provincia di Salerno)

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

COPIA

N° 44 del 14.07.2020

OGGETTO : IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (NUOVA IMU) ANNO 2020. APPROVAZIONE ALIQUOTE.

L'anno duemilaventi il giorno QUATTORDICI del mese di LUGLIO alle ore 18,15 nel Palazzo Municipale. Convocato per determinazione del Presidente con appositi avvisi, notificati per iscritto in tempo utile a mezzo del messo con l'osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge in seduta ordinaria di prima convocazione, si è riunito il Consiglio comunale:

Consiglieri:

- | | |
|--------------------------|---------------------------|
| 1) Di Biasi Franco | 09) Di Nardo Eleodoro |
| 2) Di Filippo Giuseppe | 10) Buonora Maristella |
| 3) Crispino Francesco | 11) Framondino Luigi |
| 4) Russo Gennaro | 12) Comite Nicola |
| 5) Marciano Pietro Paolo | 13) Botticchio Giuseppina |
| 6) Cammarota Giuseppe | 14) Coppola Salvatore |
| 7) La Porta Massimo | 15) Abate Agostino |
| 8) Verrone Gian Luigi | 16) Pesca Mario |

Risultano assenti: RUSSO - CAMMAROTA- VERRONE - BUONORA.

Presiede la riunione il Presidente del Consiglio comunale Massimo La Porta.

Partecipa il Segretario Generale dott. Francesco Minardi incaricato della redazione del verbale.

Partecipano alla seduta, senza diritto di voto, gli assessori : D'Arienzo, Mutalipassi, Benevento.

.... In prosieguo di seduta



CITTÀ DI
AGROPOLI

AREA ENTRATE TRIBUTARIE E EXTRATRIBUTARIE

Proposta di deliberazione del Consiglio comunale

Proponente: **Assessore alle Politiche Economiche e Finanziarie.**

Oggetto: Imposta Municipale Propria (NUOVA IMU) anno 2020. Approvazione aliquote.

PREMESSO che ad opera dell'art. 1, commi da 739 a 783, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160 (Legge di Bilancio 2020) è stata istituita la "nuova" IMU a decorrere dal 1° gennaio 2020;

CONSIDERATO che il citato articolo 1, al comma 738, provvede ad abrogare la TASI, le cui disposizioni sono assorbite da quelle introdotte per la disciplina della "nuova" IMU;

PRESO ATTO che i presupposti della "nuova" IMU sono analoghi a quelli della precedente imposta, come indicato dal comma 740, che conferma il presupposto oggettivo nel possesso di immobili;

VERIFICATO che la norma richiamata ha assoggettato all'IMU tutti gli immobili situati nel territorio comunale, ad esclusione di quelli espressamente esentati dalla normativa di riferimento;

RILEVATO che, ai sensi delle norme sopra indicate, l'imposta si applica sugli immobili presenti sul territorio comunale, così come definiti dalle disposizioni di cui sopra, pur non costituendo presupposto le unità immobiliari adibite ad abitazione principale, ad eccezione di quelle incluse nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e le loro pertinenze;

VERIFICATO che, ai sensi del comma 741, sono definiti gli oggetti imponibili, ossia i fabbricati, le abitazioni principali, le aree edificabili ed i terreni agricoli;

PRESO ATTO che, ai sensi dell'art. 1, comma 742, il Comune è soggetto attivo dell'imposta introdotta e, dunque, ente impositore in relazione alla nuova IMU;

RILEVATO che il comma 744 conferma la riserva allo Stato della quota IMU fino alla misura del 7,6 per mille, con riferimento ai fabbricati accatastati nel gruppo "D", ad eccezione dei "D/10", riconoscendo ai Comuni le somme derivanti da attività di accertamento;

PRESO ATTO che l'aliquota di base è stabilita nella misura dello 0,86%, ad eccezione di quella relativa agli immobili accatastati nel gruppo "D", che è pari allo 0,76%;

CONSIDERATO che il Comune può modulare le aliquote aumentandole fino all'1,06%, e non può raggiungere il valore dell'1,14% in quanto non ha applicato la maggiorazione TASI per l'anno 2015 e confermata fino all'anno 2019, con possibilità di ridurle fino all'azzeramento;

CONSIDERATO altresì che la legge n. 160 del 2019 dispone, all'articolo 1:

- al comma 748, che l'aliquota di base per l'abitazione principale classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e per le relative pertinenze è pari allo 0,5 per cento e il Comune, con deliberazione del consiglio comunale, può aumentarla di 0,1 punti percentuali o diminuirla fino all'azzeramento;

- al comma 750, che l'aliquota di base per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'articolo 9, comma 3-bis, del decreto legge n. 557 del 1993, n. 557, è pari allo 0,1 per cento e i comuni possono solo ridurla fino all'azzeramento;

- al comma 751, che fino all'anno 2021, l'aliquota di base per i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati, è pari allo 0,1 per cento; i comuni possono aumentarla fino allo 0,25 per cento o diminuirla fino all'azzeramento, mentre saranno esenti a decorrere dal 2022, in presenza delle condizioni suddette;

- al comma 752, che l'aliquota di base per i terreni agricoli è pari allo 0,76 per cento e i comuni, con deliberazione del consiglio comunale, possono aumentarla sino all'1,06 per cento o diminuirla fino all'azzeramento;

- al comma 753, che per gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D l'aliquota di base è pari allo 0,86 per cento, di cui la quota pari allo 0,76 per cento è riservata allo Stato, e i comuni, con deliberazione del consiglio comunale, possono aumentarla sino all'1,06 per cento o diminuirla fino al 0,76 per cento;

- al comma 754, che per gli immobili diversi dall'abitazione principale e diversi da quelli di cui ai commi da 750 a 753, l'aliquota di base è pari allo 0,86 per cento e i comuni, con deliberazione del consiglio comunale, possono aumentarla sino all'1,06 per cento o diminuirla fino all'azzeramento.

VISTO:

- il comma 756 della legge n. 160 del 2019 che prevede a decorrere dall'anno 2021 la possibilità per il Comune di diversificare le aliquote esclusivamente con riferimento alle fattispecie individuate con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, che dovrà essere adottato entro il 29 giugno 2020;

- il comma 757 della legge n. 160 del 2019 che prevede che la delibera di approvazione delle aliquote deve essere redatta accedendo all'applicazione

disponibile nel Portale del federalismo fiscale che consente, previa selezione delle fattispecie di interesse del Comune tra quelle individuate con il decreto di cui al comma 756, di elaborare il prospetto delle aliquote che forma parte integrante della delibera stessa e in assenza del quale la delibera è priva di efficacia;

- che il Dipartimento delle finanze, con risoluzione n. 1/DF del 18 febbraio 2020, ha precisato che la limitazione della potestà di diversificazione delle aliquote alle sole fattispecie che saranno individuate dal decreto ministeriale di cui al citato comma 756 decorre solo dall'anno 2021 e in ogni caso solo in seguito all'adozione del decreto stesso vigerà l'obbligo di redigere la delibera di approvazione delle aliquote dell'IMU previa elaborazione, tramite un'apposita applicazione del Portale del federalismo fiscale, del prospetto che ne formerà parte integrante; pertanto, ad avviso del Dipartimento delle finanze, la disposizione che sancisce l'inidoneità della delibera priva del prospetto a produrre effetti non si può che riferire al momento in cui il modello di prospetto verrà reso disponibile in esito all'approvazione del decreto di cui al citato comma 756.

ATTESO che, ai sensi del comma 767, le aliquote e i regolamenti hanno efficacia per l'anno di riferimento purché siano pubblicate sul sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze, entro il 28 ottobre dello stesso anno;

RILEVATO che la pubblicazione di cui al punto precedente prevede l'inserimento del prospetto delle aliquote, di cui al citato comma 757 e il testo del regolamento, entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno, nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale;

EVIDENZIATO che in caso di mancata pubblicazione entro il 28 ottobre si applicano le aliquote e i regolamenti vigenti nell'anno precedente, ad eccezione dell'anno 2020, per il quale l'assenza di pubblicazione comporta l'applicazione delle aliquote della nuova IMU nella misura "base";

RILEVATO che il comma 777 ha ripristinato la potestà regolamentare già riconosciuta in vigenza di l.C.I. consentendo, fra le varie casistiche, la possibilità di stabilire l'esenzione dell'immobile dato in comodato gratuito al comune o ad altro ente territoriale, o ad ente non commerciale, esclusivamente per l'esercizio dei rispettivi scopi istituzionali o statutari;

CONSIDERATO che la potestà regolamentare sopra citata può essere esercitata entro i limiti posti dallo stesso articolo 52, comma 1, che recita: *"Le province ed i comuni possono disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti. Per quanto non regolamentato si applicano le disposizioni di legge vigenti"*;

VERIFICATO che, stante la possibilità di ridurre le aliquote fino all'azzeramento, il Comune può approvare aliquote pari a zero o a misure alquanto contenute, per le fattispecie di cui al comma 777;

CONSIDERATO che, in attuazione delle normative illustrate, le aliquote applicabili sono le seguenti:

ALIQUOTE			tipo di immobile
base	massima	minima	
0,50%	0,60%	0,00%	abitazione principale di lusso (Cat. A/1, A/8 e A/9) e relative pertinenze
0,10%	0,10%	0,00%	fabbricati rurali strumentali
0,10%	0,25%	0,00%	“beni merce”
0,76%	1,06%	0,00%	terreni agricoli
0,86%	1,06%	0,00%	Fabbricati gruppo "D" escluso Cat.D/10
0,86%	1,06%	0,00%	altri immobili

CONSIDERATO

- che l'Amministrazione Comunale intende garantire il livello attuale dei servizi forniti ai cittadini e l'assolvimento dei compiti istituzionali o prefissati per Statuto;
- che nel quantificare le varie aliquote IMU, si è dovuto tenere conto anche della necessità di garantire il necessario equilibrio di bilancio, con conseguente utilizzo della facoltà di variare le aliquote;

RITENUTO opportuno, in ragione di quanto premesso, di introdurre le seguenti aliquote IMU per l'anno 2020:

TIPOLOGIA IMMOBILE	2020 %	2019 %
abitazione principale di lusso (Cat. A/1, A/8 e A/9) e relative pertinenze	0,50	0,40
fabbricati rurali strumentali	0,10	0,20
“beni merce”	0,10	esenti
terreni agricoli (il Comune di Agropoli è esente, vedi Reg.to Art.11 comma 1 lett.c)	esenti	esenti
Fabbricati gruppo "D" escluso Cat.D/10	1,06	1,06
Beni di società (anche cat."D" NON Locati)	0,91	0,76 + 0,15
Beni Strumentali -Non produttivi di reddito fondiario (anche cat."D"NON Locati)	0,91	0,76 + 0,15
Immobili Locati (escluso cat."D")	0,91	0,76 + 0,15

U.I. in uso abitazione principale a familiare entro 1° grado	0,91	0,76 + 0,15
Immobili attività .extra alberghiere	0,91	0,76 + 0,15
Aree fabbricabili	1,06	1,06
Altri immobili	1,06	1,06
Abitazioni Locate a canone concordato	0,91(ridotta del 25%)	0,76 + 0,15 (ridotta del 25%)

RIMARCATO che, a decorrere dall'anno d'imposta 2020, tutte le deliberazioni regolamentari e delle aliquote relative all'IMU devono essere inserite sull'apposito Portale del Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine perentorio del 14 ottobre, al fine della loro pubblicazione entro il successivo 28 ottobre;

RILEVATO che tale adempimento consente di attribuire pubblicità costitutiva e, dunque, conferisce efficacia alle medesime deliberazioni, le cui previsioni decorreranno dal 1° gennaio dell'anno di riferimento;

TENUTO CONTO che per quanto non specificamente ed espressamente previsto si rinvia alle norme vigenti inerenti alla "nuova" IMU ed alle altre norme vigenti e compatibili con la nuova imposta, anche con riferimento alla Legge 27 Luglio 2000 n. 212 "Statuto dei diritti del contribuente";

DATO ATTO che la competenza a deliberare è propria del Consiglio Comunale come espressamente indicato nel comma 156 dell'art 1 della Legge 27 dicembre 2006 sopra richiamata;

VISTO il D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

VISTO lo Statuto Comunale ed il Regolamento Comunale delle entrate;

DATO ATTO che la proposta è corredata dai prescritti pareri favorevole espressi per quanto di competenza dal Responsabile dei Servizi Finanziari (regolarità tecnica e contabile) ai sensi dell'art. 49, comma 1, del Decreto Legislativo n. 267/2000;

PROPONE DI DELIBERARE

- 1 tutto quanto esposto in premessa è parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
- 2 di approvare, per i motivi espressi in premessa, le aliquote della "nuova" IMU, da applicare nell'anno 2020;

- 3 di prendere atto che le aliquote avranno decorrenza dal 1° gennaio 2020;
 4 di applicare le aliquote alle casistiche indicate nel seguente prospetto:

TIPOLOGIA IMMOBILE	2020 %	2019 %
abitazione principale di lusso (Cat. A/1, A/8 e A/9) e relative pertinenze	0,50	0,40
fabbricati rurali strumentali	0,10	0,20
"beni merce"	0,10	esenti
terreni agricoli (il Comune di Agropoli è esente, vedi Reg.to Art.11 comma 1 lett.c)	esenti	esenti
Fabbricati gruppo "D" escluso Cat.D/10	1,06	1,06
Beni di società (anche cat."D" NON Locati)	0,91	0,76 + 0,15
Beni Strumentali -Non produttivi di reddito fondiario (anche cat."D"NON Locati)	0,91	0,76 + 0,15
Immobili Locati (escluso cat."D")	0,91	0,76 + 0,15
U.I. in uso abitazione principale a familiare entro 1° grado	0,91	0,76 + 0,15
Immobili attività extra alberghiere	0,91	0,76 + 0,15
Aree fabbricabili	1,06	1,06
Altri immobili	1,06	1,06
Abitazioni Locate a canone concordato	0,91 (ridotta del 25%)	0,76 + 0,15 (ridotta del 25%)

- 5 di dare atto che la presente deliberazione sarà inserita nell'apposito Portale del Federalismo Fiscale, con le modalità indicate in premessa, conferendo efficacia alla medesima.
 6 di dichiarare il presente atto, immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 comma 4 del decreto legislativo 18 agosto 200 n. 267.
 7 di allegare - ai sensi dall'art. 172 del D.lgs. 18 agosto 2000, n° 267 - la presente deliberazione all'atto consiliare di approvazione del Bilancio di previsione 2019/2021.

Agropoli, __/06/2020

L'Assessore alle Politiche Economiche e Finanziarie

Dott. Roberto Antonio Mutalipassi

PARERE TECNICO:

Vista la proposta di cui sopra, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs. 18/08/2000, n° 267, il Responsabile dell'Area Segreteria-Entrate, in ordine alla regolarità tecnica, esprime PARERE FAVOREVOLE.

Agropoli, __/06/2020

IL RESPONSABILE DELL'AREA
f.to Dott.Giuseppe Capozzolo

PARERE CONTABILE:

Vista la proposta di cui sopra, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs. 18/08/2000, n° 267, il Responsabile del Servizio Finanziario esprime PARERE FAVOREVOLE.

Agropoli, __/06/2020

IL RESPONSABILE SERVIZIO FINANZIARIO
f.to Dott.Giuseppe Capozzolo

il Presidente del Consiglio introduce il sedicesimo punto all' "o.d.g." IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (NUOVA IMU) ANNO 2020. APPROVAZIONE ALIQUOTE";

Relaziona sulla proposta l'ass. Mutalipassi e ne chiede l'approvazione.

Replica il cons. Abate il quale ritiene che poteva essere fatto di più per i cittadini.

In assenza di interventi da parte dei consiglieri presenti il Presidente del Consiglio invita a votare

Il Consiglio

Con voti resi in forma palese con il seguente esito:

votanti :13 (sono entrati in aula Marciano(ore 18.38), Cammarota(ore 18.23) e Verrone(ore 19.15) e sono usciti Di Filippo(ore 20.43), Russo (ore 21.56), Pesca (ore 22.01);

favorevoli : 11;

contrari : 2 Abate e Botticchio;

astenuti : nessuno;

delibera

è approvata dal Consiglio la proposta innanzi trascritta.

Con successiva votazione conforme resa in forma palese viene approvata l'immediata eseguibilità

IL PRESIDENTE
f.to (Massimo La Porta)

IL CONSIGLIERE ANZIANO
f.to (dott. Franco Di Biasi)

IL SEGRETARIO GENERALE
f.to (Dott. Francesco Minardi)

=====

Publicata in data odierna all'Albo Pretorio on line del Comune.

li 03.08.2020

IL MESSO COMUNALE

f.to BARONE

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Certificasi , che giusta relazione del Messo Comunale, copia della presente deliberazione e' stata pubblicata all' Albo Pretorio on line del Comune in data odierna per la prescritta pubblicazione di quindici giorni consecutivi.

li 03.08.2020

IL VICE SEGRETARIO
f.to Dott. Giuseppe Capozzolo